



TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

III SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Torre Annunziata, III sezione civile, in composizione collegiale ed in persona dei magistrati:

dott. Francesco Abete

Presidente

dott. Valentina Vitulano

Giudice relatore

dott. Amleto Pisapia

Giudice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento, iscritto al n. 1516/2022 reg.,

LETTO il ricorso depositato da [REDACTED] e [REDACTED] residenti in [REDACTED], rapp.ti e difesi come in atti, per l'apertura della procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

RILEVATO che il ricorso è stato proposto dai debitori e quindi non appare necessaria la loro audizione;

SENTITO il giudice delegato a riferire al Collegio;

OSSERVA

I ricorrenti hanno chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata di rispettivi patrimoni, ai sensi degli artt. 268 e segg. del Codice della Crisi di Impresa;

Rilevato che è stata allegata la relazione redatta dal Gestore della Crisi, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori, così come integrata.

Ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e della relazione dell'OCC: - sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della Crisi, avendo i ricorrenti la loro residenza in Pompei; - sussiste la situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi per quanto attestato nella relazione particolareggiata e che i ricorrenti non sono assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, poiché l'esposizione debitoria pur essendo riferibile alla pregressa attività di impresa svolta dal [REDACTED] (come emerge dai documenti in atti e dalla cancellazione dal registro imprese avvenuta nell'anno 2021) non risultano superati i limiti





ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 60, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di insinuazione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201;

DISPONE

ai sensi dell' art. 150 del Codice della Crisi, giusto il richiamo contenuto al comma 5 dell'art. 270, che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura; dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

ORDINA

Ai ricorrenti ed ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, ad eccezione del seguente bene che la ricorrente potrà continuare ad utilizzare: un'autovettura TG. [REDACTED] anno immatricolazione 2016

FISSA

ex art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento della debitrice in euro 1.434,00 netti mensili, salve successive variazioni, mentre l'eventuale reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;

ORDINA

La trascrizione della sentenza per quanto attiene i beni immobili ed i beni mobili registrati la trascrizione presso gli uffici competenti

AVVERTE

Il debitore che ai sensi dell'art. 283 CCII l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui agli artt. 283 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore;

MANDA



la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 10.10.2023 .

Il Giudice estensore

dott. Valentina Vitulano

Il Presidente

dott. Francesco Abete

